

Codice A1607C

D.D. 5 luglio 2024, n. 537

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. AROLA (VB)
Intervento: Ristrutturazione con ampliamento fabbricato, immobile sito in Località Alpe
Zucca snc - NCF foglio 16, mappale 529. Autorizzazione paesaggistica.**



ATTO DD 537/A1607C/2024

DEL 05/07/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. AROLA (VB)
Intervento: Ristrutturazione con ampliamento fabbricato, immobile sito in Località
Alpe Zucca snc – NCF foglio 16, mappale 529. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del sig. *omissis* pervenuta dal comune di Arola (VB) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della

l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno

successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Orientale
urbanistica.est@regione.piemonte.it
PEC urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it
caterina.silva@regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESP/158/2024A/A1600A

Rif. n. 24579/A1600A del 09/02/2024
24581/A1600A del 09/02/2024
24604/A1600A del 09/02/2024
26463/A1600A del 12/02/2024
73605/A1600A del 18/04/2024

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32
Comune: AROLA (VB)
Intervento: Ristrutturazione con ampliamento fabbricato, immobile sito in
Località Alpe Zucca snc – NCF foglio 16, mappale 529
Istanza: ██████████

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di AROLA (VB) in data 12/02/2024 con nota prot. n. 246 dell'08/02/2024, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza, pervenute con le comunicazioni PEC citate in epigrafe,

vista la documentazione integrativa pervenuta in data 18/04/2024, con nota prot. 740 del 18/04/2024 del Comune di AROLA, a riscontro della richiesta di integrazioni formulata dall'Ufficio scrivente con nota prot. 34946/A1600A del 26/02/2024,

considerato che gli interventi previsti consistono nella ristrutturazione di un fabbricato rustico per un uso residenziale, con un incremento volumetrico dichiarato pari a 551,76 mc. rispetto al volume esistente, mediante un complesso di opere comprendenti il rifacimento del tetto e del manto di copertura, con contestuale

installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta e realizzazione di nuove finestre a tetto tipo "velux", interventi sui prospetti mediante realizzazione o riconfigurazione delle aperture esterne, chiusura di balconi esistenti e realizzazione di nuovi porticati coperti, rifacimento dell'intonaco e successiva tinteggiatura e posizionamento di nuovi rivestimenti esterni, realizzazione di una scala esterna lato nord-ovest, per raggiungere un nuovo abbaino di accesso alla copertura;

sono previste altresì contestuali opere all'interno dell'edificio;

si prende inoltre atto della precisazione contenuta nella documentazione integrativa in merito alle opere esterne da effettuare nella corte pertinenziale, che sono dichiarate "oggetto di pratica successiva" e, pertanto, non oggetto della presente istanza,

il fabbricato oggetto dell'intervento è situato nell'entroterra montano prospiciente (lato ovest) il bacino del Lago d'Orta, su un versante caratterizzato da ampie zone boscate episodicamente interrotte dalla presenza di costruzioni sparse, talune oggetto di ristrutturazioni analoghe a quella in esame, raggiunto dal percorso panoramico dal quale si può godere di visuali di valore paesaggistico sul bacino lacustre,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, gli interventi in esame, nel complesso considerati, non risultano ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

verificato che il Comune di AROLA (VB) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 01/08/1985 avente per oggetto "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori circostanti ricadente nei Comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio*", appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme

con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda n. B054 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 c. 1, lett. g) del D.Lgs 42/2004,

considerato che la prevista ristrutturazione, pur nella trasformazione sostanziale connessa al diverso uso del fabbricato – con strutture peraltro compromesse da ripetuti interventi manutentivi anche conseguenti all'incendio boschivo ivi occorso – ripropone in chiave attuale alcuni elementi tipologici della tradizione costruttiva locale e consente altresì di inserire il fabbricato nel contesto circostante in modo adeguato, nel rispetto della morfologia dei luoghi e delle visuali che lo connotano,

considerato che le opere così come proposte - fatti salvi alcuni accorgimenti realizzativi atti a rendere la trasformazione ancora più coerente con la tradizione costruttiva locale - non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., prescrivendo che:

- per i nuovi serramenti in progetto ed eventuali oscuranti sia utilizzato il legno in luogo del materiale pvc con finitura esterna in finto legno proposto; per i serramenti venga utilizzato inoltre un modello tipo, con partiture interne verticali ed orizzontali, in analogia con l'esistente

- la zoccolatura continua alla base del fabbricato venga realizzata in pietra tradizionale locale riprendendo, per la posa, la tessitura della muratura in pietrame ancora visibile in alcuni punti del basamento del fabbricato principale nonché nei muretti esterni di sostegno e nel volume adibito a ripostiglio posto sul lato nord-ovest del fabbricato stesso.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Dichiarazione del tecnico progettista in merito alle opere di ristrutturazione firmata digitalmente (file con estensione pdf.p7m)</i>	DICHIARAZIONE DEL TECNICO.pdf.p7m
2	<i>Dichiarazione di Conformità Urbanistica a firma del Responsabile del servizio Tecnico</i>	conf urbanistica.pdf

16	<i>Elaborato grafico: Tav. 5 - Fotoinserimenti</i>	2023-0001514-A20.pdf
17	<i>Elaborato grafico: Tav. 1 - pianta, sezione, prospetti esistente sc. 1:100 – seconda copia</i>	2023-0001514-A21.pdf
18	<i>Elaborato grafico: Tav. 4 – Linea vita sc. 1:100</i>	2023-0001514-A22.pdf
19	<i>Elaborato grafico: Planimetria sc. 1:200 (Schema impianto fognario) - firmata digitalmente (file con estensione pdf.p7m)</i>	03 Planimetria scala 200.pdf.p7m
20	<i>Relazione Tecnica per interventi in copertura</i>	2023-0001514-A03.pdf
21	<i>Dichiarazione asseverata di conformità del progetto alla normative urbanistico edilizie, igienico sanitarie, sicurezza e antincendio e relative all'efficienza energetica – a firma del progettista incaricato</i>	2023-0001514-A11.pdf
22	<i>Documentazione fotografica</i>	2023-0001514-A13.pdf
23	<i>Elenco documenti integrativi</i>	0_INDICE INTEGRAZIONI.pdf.p7m
24	<i>Relazione Paesaggistica – integrazione Aprile 2024</i>	1_relazione paesaggistica.pdf.p7m
25	<i>Ppr – estratto norme di attuazione e Scheda Catalogo, Parte Prima, n. rif. Reg. B054 - agg.to aprile 2024</i>	2_ppr.pdf.p7m
26	<i>Documentazione fotografica relativa ad immobili presenti in Comune di Arola ed oggetto di riqualificazione</i>	3_documentazione fotografica.pdf.p7m
27	<i>Elenco pratiche pregresse a firma del progettista incaricato</i>	4_pratiche pregresse.pdf.p7m

28	<i>Elaborato grafico: Tav. 3 pianta, sezione, prospetti - progetto sc. 1:100 – con dettaglio materiali impiegati</i>	5_tavole 3 progetto.pdf.p7m
----	--	-----------------------------

Il Funzionario Istruttore
Arch. Alida Fiandaca

Il Dirigente del Settore
Arch. Caterina SILVA
*(Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005)*



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Lettera inviata solo tramite E-MAIL, SOSTITUISCE
L'ORIGINALE, ai sensi dell'articolo 43 comma 6 del DPR
445/2000 e dell'articolo 47 commi 1 e 2 del D. Lgs. 82/2005

Spett.le Regione Piemonte
Direzione ambiente, energia e territorio
Settore urbanistica Piemonte orientale

Risposta al Foglio prot. n. 83668 del 06/05/2024
(agli atti con prot. n. 6068
dell'08/05/2024)

Class.: 34.43.04/32.2

Oggetto: **AROLA (VCO) – Località Alpe Zucca**
Ristrutturazione con ampliamento fabbricato
Richiedente: [REDACTED]
Procedimento di: autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell'articolo 146 del
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”
PARERE VINCOLANTE

Vista la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare gli articoli 9, primo e secondo comma; 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, di seguito ‘Legge n. 241/1990’;

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, oggi Ministero della cultura, di seguito ‘Ministero’;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, di seguito ‘Codice dei beni culturali’;

Vista la Legge regionale della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 recante “*Tutela e uso del suolo*”;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale della Regione Piemonte 3 ottobre 2017, n. 233 - 35836, recante “*Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)*”, di seguito ‘Piano paesaggistico regionale’, o anche ‘Ppr’;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”, vigente sino al 17 maggio 2024;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”, in vigore dal 18 maggio 2024, e, in particolare, gli articoli 20, comma 1, lettera a) e 41;





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

2

Visto il Decreto del Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio 4 agosto 2023, n. 1091, registrato alla Corte dei conti al n. 2448 del 12 settembre 2023, con il quale è stato attribuito alla dott.ssa Beatrice Maria Bentivoglio-Ravasio l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;

Vista la nota prot. n. 83668 del 6 maggio 2024 con cui codesta Regione Piemonte ha: **a.** chiesto il parere di competenza in merito all'autorizzazione paesaggistica relativa all'intervento in oggetto; **b.** trasmesso la relativa documentazione; **c.** comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990;

Verificato che l'area oggetto della presente istanza risulta sottoposta alla tutela di cui alla Parte terza del Codice dei beni culturali ai sensi degli articoli 136 comma 1 lettere c) e d) e 142 comma 1 lettera g) del medesimo Codice, come da ricognizione effettuata dal Piano paesaggistico regionale;

Esaminata la documentazione pervenuta inerente alle opere di ristrutturazione con ampliamento di fabbricato sito in località Alpe Zucca;

Considerata la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti dell'articolo 146 comma 7 del Codice dei beni culturali, con la quale codesta Regione Piemonte ha pertanto verificato "[...] *la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]*";

Tenuto conto del parere espresso dalla Regione Piemonte, del quale si condividono i contenuti;

Considerate le prescrizioni dettate dal Ppr in merito agli interventi edilizi su fabbricati esterni ai nuclei antichi;

Ritenuto che l'intervento in questione sia compatibile con il contesto paesaggistico tutelato;

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali,

ESPRIME

parere favorevole all'esecuzione delle opere, alle seguenti vincolanti prescrizioni:

1. Si eviti la realizzazione della scala esterna e del relativo abbaino di accesso al piano sottotetto preferendo un collegamento interno al fabbricato; qualora tale soluzione non sia attuabile si acconsente alla realizzazione dell'abbaino che dovrà, tuttavia, essere ricondotto a dimensioni coerenti con i modelli tradizionali (riduzione larghezza) e contenuto all'interno della sagoma della copertura;
2. Si eviti la realizzazione di lucernari in copertura in quanto non necessari in relazione alla destinazione d'uso del sottotetto; è consentita la realizzazione di passauomo finalizzata alle operazioni di manutenzione;
3. qualora durante i lavori di scavo in progetto si verificassero rinvenimenti di manufatti, strutture, stratigrafie di interesse archeologico, ai sensi dell'articolo 90 del Codice dei beni culturali, nonché degli articoli 822, 823 e 826 del Codice Civile, è fatto obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire entro ventiquattro ore la Soprintendenza scrivente, onde non incorrere negli illeciti amministrativi di cui agli articoli 160 e 161 del Codice dei beni culturali, e nei reati contemplati dall'articolo 175 del citato Codice dei beni culturali e dagli articoli 518-bis, 518-duodecies, 635 e 733 del Codice Penale. In caso di rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'ideale documentazione e conservazione degli eventuali reperti. È fatto altresì obbligo di provvedere alla





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

3

conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nelle aree interessate dagli interventi in oggetto potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali preesistenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa del provvedimento autorizzativo.

I RESPONSABILI DELL'ISTRUTTORIA
arch. E. Appendino/dott.ssa L. Mordeglia

IL SOPRINTENDENTE
dott.ssa Beatrice Maria BENTIVOGLIO-RAVASIO
(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)